

Comune di Cairo Montenotte
Provincia di Savona

**Regolamento per la disciplina della Tassa
sui rifiuti (TARI)**

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
nr 19 del 29/04/2020 e
modificato con delibere
del Consiglio Comunale
nr 77 del 29/12/2020 e
nr 35 del 30/06/2021.**

INDICE

	DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
	<i>Premessa</i>	
Art. 1	<i>Presupposto</i>	
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- riduzioni superficiali</i>	
Art. 8	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo</i>	
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
Art. 12	<i>Piano Economico Finanziario (PEF)</i>	
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 18	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 19	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 20	<i>Zone non servite</i>	
Art. 21	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 22	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
Art. 23	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 23bis	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero</i>	
Art. 23ter	<i>Utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico</i>	
Art. 24	<i>Altre agevolazioni</i>	
Art. 24bis	<i>Agevolazioni cessioni beni alimentari</i>	
Art. 25	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 26	<i>Finanziamento delle riduzioni e agevolazioni</i>	
Art. 27	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 28	<i>Tributo provinciale (TEFA)</i>	
Art. 29	<i>Riscossione</i>	
Art. 30	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 31	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 32	<i>Funzionario responsabile</i>	

Art. 33 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 34 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 35 -	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 36 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 37 -	<i>Importi minimi</i>	
Art. 38 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 39 -	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 40 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

PREMESSA

A seguito dell'emanazione dell'articolo 1, comma 738 della legge nr 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Il Comune di Cairo Montenotte aveva provveduto ad approvare il regolamento IUC che comprendeva la disciplina della TARI per cui, per l'intervenuta abrogazione della IUC, occorre riadottare il Regolamento TARI autonomamente rispetto a quanto praticato con il regolamento IUC.

ART. 1

PRESUPPOSTO

1 - Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.

2 - La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3 - Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4 - Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1 - La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 - Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute in specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1 - La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto in solido dagli occupanti o conduttori delle medesime.

2 - Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3 - Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1 - Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2 - Ai fini dell'applicazione della TARI vengono date le seguenti definizioni.

Si intendono per:

- locali, le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte, quelle occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e costituite sia da superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia da spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi. Sono escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3 - La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4 - La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1 - Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno.

2 - Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

- le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute occupate in via esclusiva;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, di civili abitazioni, quali: i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
- le aree ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3 - Resta ferma la disciplina del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e confermato dall'articolo 1, comma 655 della legge nr 147 del 27/12/2013.

4 - E' prevista l'esclusione totale dal pagamento della TARI per i fabbricati non agibili e/o in ristrutturazione straordinaria per il periodo dell'intervento. La ristrutturazione deve essere di entità

tale da non rendere usufruibile l'immobile per tutta la durata dei lavori. Per poter usufruire di detta esclusione è necessario presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi. La cessazione delle condizioni devono essere ugualmente comunicate all'Ufficio Tributi. Nel caso in cui si continui ad usufruire dell'esenzione senza averne i requisiti verranno recuperati i periodi di imposta con applicazione di sanzioni e interessi previsti dalle normative vigenti. Per quanto concerne le utenze domestiche, la presenza della residenza anagrafica presso l'immobile oggetto della ristrutturazione costituisce condizione di non applicabilità dell'esclusione di cui trattasi.

5 - Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.

6 - Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

7 - Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente 1° comma, i contribuenti sono tenuti a denunciare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili e allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1 - Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'art. 1, comma 647 Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

2 - All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante comunicazione scritta nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, nr 212.

3 - Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable.

4 - Sino a che non venga data applicazione alle disposizioni di cui al comma 1° del presente articolo, la superficie tassabile TARI è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestable. Ai fini dell'obbligo di dichiarazione da parte dei contribuenti e dell'applicazione del tributo da parte del Comune, si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.

5 - La superficie calpestable dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie calpestable non si tiene conto delle seguenti aree:

- centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;

- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;

6 - Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

7 - La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

8 - La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

9 - In ogni caso, sino all'attuazione delle disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti al regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138.

10 - Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza dei suddetti elementi, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Restano ferme le esclusioni previste per le superfici non produttive di rifiuti, come quelle destinate a transito, autolavaggio e le aree intercluse.

11 - Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1 - Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte, ivi compresi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive assoggettabili alla TARI, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2 - Relativamente alle categorie di attività sotto elencate per le quali vi sono obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è determinata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Parrucchiere, estetista	10%
Autofficina, elettrauto, carrozzerie	25%
Tipografie	20%
Lavanderie, tintorie	10%
Laboratori di analisi mediche	20%
Studi medici specialistici	10%
Dentisti	10%
Veterinari	10%
Gommisti	25%

3 - L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

ART. 8

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1 – Fatta eccezione per le ipotesi di attività elencate al comma 2° dell'articolo 7, la TARI è ridotta fino al 100% della parte variabile in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato attività di recupero. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al recupero rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche.

2 - La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:

- documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;
- attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
- copia del registro di carico e scarico;
- copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.

3 - La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 (trenta) giugno dell'anno cui si riferisce e la documentazione deve pervenire non oltre il 20 (venti) gennaio dell'anno successivo.

4 - La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1 - Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2 - La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 13 del presente regolamento e tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.

3 - Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4 - In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1 - Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31 confermate dall'articolo 1, comma 655 della legge 147 del 27/12/2013.

Con la deliberazione nr 443 del 31/10/2019 l'ARERA prevede che vengano inseriti nel Piano Economico Finanziario (PEF) tutti i costi ammissibili, compresi quelli sostenuti per i servizi rivolti alle scuole. È pertanto compito del Comune, in sede di articolazione tariffaria, tenere conto che le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere ai Comuni la tariffa del servizio.

In sede di redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) si procederà ad indicare nelle entrate il solo valore corrispondente al trasferimento proveniente dal Ministero dell'istruzione, mentre nelle uscite saranno rappresentati tutti i costi del servizio.

L'indicazione a suo tempo fornita dal MEF in sede di applicazione della TARES, che prevedeva che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali venisse sottratto per un importo pari al contributo statale dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti, è da ritenersi superata.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1 - Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2 - In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3 - Per la determinazione dei costi del servizio e per la loro classificazione e ripartizione, si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Deliberazione ARERA nr 443 del 31/10/2019.

ART. 12

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

1 - La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 nonché sulla base delle modifiche introdotte dalla deliberazione ARERA nr 443 del 31/10/2019.

2 - L'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, avviene nel Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani che è redatto annualmente dal Comune tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dal soggetto affidatario del servizio nell'ipotesi di gestione esterna, ed approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

3 - Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF), sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta all'ufficio tributi del Comune.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1 - La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2 - Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui al comma precedente.

3 - All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1 - La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 e dall'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1 - Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

2 - Per le abitazioni di residenza, si opererà d'ufficio la voltura:

- all'intestatario scheda anagrafica;
- al convivente più anziano nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria;
- al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede.

3 - Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nei caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4 - Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

5 - Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1 - La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2 - La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1 - Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/1999, sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2 - Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3 - Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4 - La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata d'ufficio, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.

5 - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata al fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6 - Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.

7 - In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, locali o aree scoperte, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

ART. 18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1 - L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

2 - L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. La circostanza della cessazione deve essere comprovata dal contribuente e nell'ipotesi in cui non vi sia certezza del giorno dell'avvenuta cessazione, la stessa decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

3 - Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4 - La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 29.

5 - Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto del 30 giugno dell'anno successivo. La circostanza della riduzione del tributo e la data della sua ricorrenza deve essere comprovata dal contribuente. Nel caso in cui il contribuente fornisca la prova della riduzione e della data di ricorrenza della medesima, la stessa opera dal giorno della sua ricorrenza. Nell'ipotesi in cui non vi sia certezza del giorno dell'avvenuta

riduzione, la stessa decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di variazione.

6 - Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 29.

ART. 19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 - In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti interessati dal disservizio in misura massima del 20 % del tributo medesimo.

ART. 20

ZONE NON SERVITE

1 - Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano ubicati in zona servita tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari.

2 - Per l'applicazione del precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3 - Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

4 - La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

5 - Nel caso di servizi di raccolta basati sul sistema "porta a porta", tutte le utenze coinvolte dal servizio si intendono servite a prescindere dalla loro collocazione rispetto al punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata.

ART. 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1 - La tariffa viene ridotta del 20% nel caso di abitazioni con un unico occupante. Ai fini della verifica della situazione di unico occupante, si tiene conto delle risultanze presenti presso il Servizio Anagrafiche del Comune.

2 - La riduzione tariffaria di cui 1° comma compete a richiesta dell'interessato e decorre dal giorno successivo rispetto a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno della condizione che dà diritto all'applicazione della riduzione al momento del verificarsi della circostanza. La richiesta dell'interessato e la dichiarazione del venir meno della circostanza che legittima la riduzione è data dal contribuente mediante comunicazione scritta a firma dell'interessato da presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune. Si fa riferimento alla data del protocollo generale del Comune per stabilire la data di ricevimento della comunicazione scritta.

3 - La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1 - Nella deliberazione del Consiglio Comunale che approva annualmente la tariffa può essere stabilita una riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un massimo del 5 %. L'applicazione della riduzione non comporta il venir meno dell'obbligo del Comune di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio per cui la riduzione delle tariffe sulle utenze domestiche dovrà essere compensata dall'aumento delle altre tariffe.

2 - La riduzione di cui al precedente comma 1° è efficace per il solo anno tributario a cui la deliberazione fa riferimento.

ART. 23

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE

ATTIVE

1 - Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa si applica in misura ridotta del 10%, nella parte fissa e nella parte variabile. La circostanza dell'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, deve essere rappresentata dal contribuente mediante dichiarazione TARI. Alla dichiarazione deve essere allegata copia della licenza o dell'autorizzazione che prevede l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente. Si intende uso stagionale o non continuativo ma ricorrente quello che non supera un utilizzo pari o superiore ai 183 giorni nell'anno solare. In assenza di autorizzazione stagionale, l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente può anche essere provato attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi. La riduzione produce i suoi effetti dall'anno della presentazione della dichiarazione.

2 - Il contribuente è tenuto a dichiarare immediatamente il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23 - BIS

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L'AVVIO AL RECUPERO

1 - Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, hanno diritto alla riduzione del 100% della quota variabile della tariffa se dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2 - La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno allegare:

- copia di tutte le IV copie dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;
- copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia del MUD.

3 - La riduzione disciplinata dal presente articolo opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile o con rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapacienza.

ART. 23 - TER

UTILIZZO DI GESTORE DIVERSO DA QUELLO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1 - Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.

2 - Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare all'ente che non intendono più avvalersi del servizio con un preavviso di 90 giorni.

3 - L'esonero dal pagamento della quota variabile decorre dal termine di preavviso di cui al comma precedente. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.

4 - È comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma 1 dandone preavviso di 60 giorni.

ART. 24

ALTRE AGEVOLAZIONI

1 - La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e nella quota variabile per specifiche utenze non domestiche sulla base di elementi che tengano conto della realtà locale a seguito dell'eccessivo carico tariffario derivato dall'applicazione dei coefficienti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, nr. 158.

La predetta riduzione si applica alle seguenti attività:

- osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie – riduzione 33,63%;
- birrerie, hamburgerie, mense – riduzione 16,82%;
- bar, caffè, pasticcerie – riduzione 13,59%;
- fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio – riduzione 49,08%;
- autofficina, carrozzeria, elettrauto – riduzione 21,02%.

2 - Le riduzioni di cui al comma precedente decorrono dal primo gennaio dell'anno d'imposizione o per le nuove utenze dalla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno seguente.

ART. 24 bis

AGEVOLAZIONE PER CESSIONE BENI ALIMENTARI

1 - Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono, confezionano, trasformano, distribuiscono o somministrano beni alimentari e che, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, cedano, in via continuativa e a titolo gratuito, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività da destinare a persone e famiglie indigenti ed in maggiore condizioni di bisogno, la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, fino al limite massimo del 20% e comunque non superiore in ragione di anno a 500 Euro, sulla base dei beni ceduti espresso in kg, equivalente quindi al quantitativo di rifiuti non prodotti.

2 - Si prevede, sulla base dei dati consuntivi dell'anno precedente, di operare un rimborso da erogarsi secondo il seguente calcolo: Si considera la quantità di rifiuti annua al mq stabilita nel KD di cui Tab 4a ministeriale; si considera la quantità a Kg di beni alimentari conferiti annualmente e verificati a consuntivo; si sottrae alla quantità di rifiuti stabilita con il KD ministeriale la quantità di beni alimentari conferiti; si determina quindi un nuovo KD che tiene conto dei beni alimentari conferiti da rapportare con il KD ministeriale; si determina la percentuale di differenza tra le due misure; la percentuale di differenza viene moltiplicata per la tariffa variabile corrisposta dalla ditta nell'anno relativo al conferimento e la somma (con il limite del 20% e massimo Euro 500,00 di cui al precedente comma) viene rimborsata con oneri a carico del bilancio del Comune.

3 - Entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo dovrà essere presentata specifica istanza al Comune con allegata documentazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti, con attestazione da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie.

4 - Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.

ART. 25

CUMULO DI RIDUZIONI

1 - Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo dell'80 per cento della tariffa.

ART. 26

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1 - Il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 27

TRIBUTO GIORNALIERO

1 - La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico nonché aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio.

2 - Le occupazioni pari o eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria.

3 - Si considerano soggette al tributo giornaliero, disciplinato dal presente articolo:

- le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili);
- le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente;
- le occupazioni temporanee con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;
- le occupazioni temporanee con posteggi fissi e chioschi;
- le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (es. baracca/mensa);
- ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti.

4 - La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata di un importo percentuale del 50%.

5 - In mancanza della corrispondente categoria di attività è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

6 - L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

7 - Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

8 - L'ufficio tecnico comunale e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, rilevanti a fini tributari.

ART. 28

TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)

1 - A seguito della disposizione di cui all'articolo 38 bis del DL 124 del 26/10/2019 convertito con legge nr 157 del 19/12/2019, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione

ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504 (TEFA), viene ripartito direttamente dall'agenzia delle Entrate a favore della Provincia/Città metropolitana.

2 - Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 29 **RISCOSSIONE**

1 - La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (Modello F24) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2 - Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente. Al riguardo si tiene conto delle indicazioni e prescrizioni fornite da ARERA con la deliberazione nr 444 del 31/10/2019.

3 - Il versamento del tributo è effettuato in più rate di pari importo le cui scadenze vengono stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe. È consentito al contribuente il pagamento del tributo in unica soluzione alla prima rata di scadenza stabilita dal Consiglio Comunale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi in unica soluzione.

4 - L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5 - Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale, comprensivo del tributo provinciale, risulta inferiore a Euro 5,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

6 - Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7 - L'Agenzia delle Entrate provvede direttamente al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la disposizione di cui all'articolo 38 bis del dl 124/2019 sopra citato, Per la riscossione il Comune ha diritto al compenso previsto dal citato art. 19.

8 - In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, si procederà al recupero coattivo sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali da approvarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge nr 160 del 27/12/2019.

9 - Ad avvenuta notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, Su richiesta del contribuente, eventuali rateizzazioni potranno essere concesse dando applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali tenuto conto delle disposizioni stabilite dal comma 796 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

ART. 30 **DICHIARAZIONE TARI**

1 - I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle

condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2 - I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.

3 - Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

4 - La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:
- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
- per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza;
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni;
- le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali

Utenze non domestiche

- i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata;
- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;
- l'indirizzo P.E.C.
- l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;

5 - La dichiarazione deve essere presentata:

- per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
- nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dai gestore dei servizi comuni.

6 - Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

7 - La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8 - La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9 - Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

10 - Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 31

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1 - Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2 - Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3 - Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006 e cioè, nella misura annua di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

4 - Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 - A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI individuato nella figura apicale del Servizio Entrate a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 33

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1 - Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del Tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2 - Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3 - Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nell'ipotesi in cui non sia possibile determinare con esattezza la superficie calpestabile ed in attesa dell'avvio a regime delle procedure di cui al comma 647, articolo 1, legge 27/12/2013 nr 147, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4 - Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate Comunali adottato ai sensi dell'articolo 1, legge 160 del 27/12/2019.

ART. 34

SANZIONI ED INTERESSI

1 - In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente

versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2 - In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

3 - In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4 - In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.

5 - Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

6 - La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7 - Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 35

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1 - Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 36

RISCOSSIONE COATTIVA

1 - Per la riscossione coattiva della TARI si fa esplicito richiamo all'applicazione del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali da adottarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 160 del 27/12/2019.

ART. 37

IMPORTI MINIMI

1 - Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore alla somma minima prevista per la riscossione coattiva.

ART. 38

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1 - I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. ed in particolare alla normativa di adeguamento a seguito Regolamento UE nr 679/2016.

ART. 39

NORMA DI RINVIO

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 40

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1 - Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020 mentre le modifiche apportate hanno effetto dalla 1 gennaio dell'anno in cui le dette modifiche vengono adottate.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

(art. 49 D.lgs nr 267 del 18 agosto 2000)

SU DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

**Approvazione Modifiche Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti
(TARI) – agevolazione cessione beni alimentari**

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Sulla deliberazione di cui in oggetto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e parere favorevole di regolarità contabile.

Cairo Montenotte, li 15/06/2021


Il Dirigente Settore Finanziario
Andrea Marengo

Verbale N. 19 del 18.6.2021

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
Provincia di Savona

IL REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 2021 – 2023

OGGETTO: Approvazione Modifiche Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) – agevolazione cessione beni alimentari

Il sottoscritto Dott. DAVIDE REVERDITO, in qualità di unico Revisore dei Conti del Comune di Cairo Montenotte (SV), incaricato per il triennio 2021 – 2023 giusto deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13.2.2021;

PREMESSO

- che mediante deliberazione del Consiglio Comunale nr 19 adottata nella seduta del 29/04/2020 si è proceduto all'approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI).
- che mediante deliberazione del Consiglio Comunale nr 77 del 29/12/2020 il regolamento è stato variato per recepire le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 116/2020.
- che il decreto sostegni di cui al DL 41/2021 convertito nella legge 69/2021 ha stabilito il termine del 30 giugno per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI per l'anno 2021.

OSSERVATO

- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale prevedere un'agevolazione sulla tariffa TARI nei confronti delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono, confezionano, trasformano, distribuiscono o somministrano beni alimentari e che, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, cedano, in via continuativa e a titolo gratuito, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività da destinare a persone e famiglie indigenti ed in maggiore condizioni di bisogno, la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, fino al limite massimo del 20% e comunque non superiore in ragione di anno a 500 Euro, sulla base dei beni ceduti espresso in kg, equivalente quindi al quantitativo di rifiuti non prodotti.
- che l'agevolazione determina un rimborso della tariffa versata nell'anno di riferimento che viene determinata come segue: Si considera la quantità di rifiuti annua al mq stabilita nel KD di cui Tab 4a ministeriale; si considera la quantità a Kg di beni alimentari conferiti annualmente e verificati a consuntivo; si sottrae alla quantità di rifiuti stabilita con il KD ministeriale la quantità di beni alimentari conferiti; si determina quindi un nuovo KD che tiene conto dei beni alimentari conferiti da rapportare con il KD ministeriale; si determina la percentuale di differenza tra le due misure; la percentuale di differenza viene moltiplicata per la tariffa variabile corrisposta dalla ditta nell'anno relativo al conferimento e la somma (con il limite del 20% e massimo Euro 500,00 di cui al precedente comma) viene rimborsata con oneri a carico del bilancio del Comune.
- che è intenzione dell'amministrazione comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, assegnare la detta agevolazione che, sulla base delle tariffe computate su dati 2019 (ultimi dati non interessati da agevolazioni covid) e sul numero delle utenze interessate, fa stimare una minore entrata di Euro 13.797,37 come da prospetto che segue

Categoria	Nr Utenze per Categoria	Superficie	Parte Variabile	costo 20% parte variabile
			68.986,87	13.797,37
57 (ND) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	29	9.586,00	39.979,71	7.995,94
58 (ND) Plurilicenze alimentari e/o miste	30	6.497,00	29.007,16	5.801,43

VISTO

l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

DATO ATTO

che per gli effetti dell'articolo 15 bis del Dl nr 34 del 30/04/2019 convertito dalla legge nr 58 del 30/06/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Le delibere e i regolamenti acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

VISTO

lo schema di Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) sul quale sono apportate le modifiche sopra illustrate da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio Comunale e, in particolare, l'introduzione del seguente nuovo art. 24-bis "agevolazioni per cessione beni alimentari" che recita:

"ART. 24 bis

AGEVOLAZIONE PER CESSIONE BENI ALIMENTARI

1 - Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono, confezionano, trasformano, distribuiscono o somministrano beni alimentari e che, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, cedano, in via continuativa e a titolo gratuito, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività da destinare a persone e famiglie indigenti ed in maggiore condizioni di bisogno, la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, fino al limite massimo del 20% e comunque non superiore in ragione di anno a 500 Euro, sulla base dei beni ceduti espresso in kg, equivalente quindi al quantitativo di rifiuti non prodotti.

2 - Si prevede, sulla base dei dati consuntivi dell'anno precedente, di operare un rimborso da erogarsi secondo il seguente calcolo: Si considera la quantità di rifiuti annua al mq stabilita nel KD di cui Tab 4a ministeriale; si considera la quantità a Kg di beni alimentari conferiti annualmente e verificati a consuntivo; si sottrae alla quantità di rifiuti stabilita con il KD ministeriale la quantità di beni alimentari conferiti; si determina quindi un nuovo KD che tiene conto dei beni alimentari conferiti da rapportare con il KD ministeriale; si determina la percentuale di differenza tra le due misure; la percentuale di differenza viene moltiplicata per la tariffa variabile corrisposta dalla ditta nell'anno relativo al conferimento e la somma (con il limite del 20% e massimo Euro 500,00 di cui al precedente comma) viene rimborsata con oneri a carico del bilancio del Comune.

3 - Entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo dovrà essere presentata specifica istanza al Comune con allegata documentazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti, con attestazione da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie.

4 - Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1."

OSSERVATO

che le modifiche al regolamento TARI entrano in vigore il 01/01/2021.

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile relativo alla delibera consiliare espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che trattandosi di delibera di competenza del Consiglio Comunale necessita l'acquisizione immediata del parere dell'Organo di Revisione contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla deliberazione consiliare relativa all'approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti – TARI con l'introduzione del nuovo art. 24-bis relativo alle "agevolazioni per cessione beni alimentari".

Cairo Montenotte/Savona li, 21 giugno 2021

Il Revisore dei Conti
Dott. Davide Reverdito
Firmato digitalmente

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A. TROMBETTA**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L'Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 10/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 10/07/2021

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI**

La presente Deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 10/07/2021

Visto:

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Nadia CHINELLI**